



Comune di Sedilo

Regolamento
concernente il divieto di fumo in
determinati locali
dell'Amministrazione Comunale e
delle aziende, delle istituzioni e dei
gestori in generale dei servizi
pubblici comunali

Art. 1 – scopo e contenuto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14-12-1995 (G.U. 15-1-1996, n. 11) e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell'Amministrazione comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.

Art. 2 – Destinatari

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

Art. 3 – Locali in cui vige il divieto

È fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'Amministrazione comunale e dalle proprie aziende ed istituzioni nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

È fatto inoltre divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati dall'art. 1 della legge 11-11-1975 n. 584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopra indicato.

È fatto inoltre divieto di fumare nei seguenti locali anche se non aperti al pubblico:

- Servizi;
- Archivio;
- Negli uffici anche nelle ore di chiusura al pubblico.

Art. 4 – Pubblicizzazione del divieto

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del Segretario Comunale appositi cartelli, che saranno forniti dal competente ufficio comunale, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Art. 5 – Vigilanza sull'osservanza del divieto

Il Segretario Comunale individuerà, per ogni struttura amministrativa e di servizio, uno o più funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferirne eventualmente all'autorità competente ai sensi della legge 24-11-1981, n. 689.

Il personale individuato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento, da rilasciarsi a cura del Segretario Comunale (su modello fornito dal competente ufficio comunale), che gli interessati durante il servizio dovranno portare esposto sul pettorale sinistro dell'indumento esterno.

Art. 6 – locale da adibire ai fumatori

I Dipendenti fumatori possono fumare in un locale debitamente individuato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 11-11-1975, n. 584, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4.000 a lire 10.000.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio.